



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.01.2021

Info/06(R)/GIURISPRUDENZA: illegittimità legge Regione Marche su localizzazione impianti

**LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMBUSTIONE RIFIUTI:  
LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L'ILLEGITTIMITA'  
DELLA LEGGE DELLA REGIONE MARCHE  
CHE IMPEDISCE QUALSIASI FORMA  
DI COMBUSTIONE NEL TERRITORIO REGIONALE**

Una importante sentenza della Corte costituzionale pone una svolta alla tanto discussa e da noi affrontata in sede regionale della Legge Regionale della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS)

La Corte costituzionale, con sentenza 272/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 di questa legge regionale e ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 di questa legge regionale.

Si ricorda che questa legge all'art. 2 in sostanza prevede che gli impianti di combustione in genere devono essere ubicati ad una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati, come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e da funzioni sensibili.

Secondo la sintesi del dispositivo deve ritenersi costituzionalmente illegittima la scelta non coordinata con gli altri strumenti di pianificazione - del legislatore regionale di impedire, sull'intero territorio regionale, qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario, dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi.

Secondo la Corte è illegittimo porre un tale limite alla localizzazione, anziché imporre un criterio di localizzazione come è richiesto alla Regione dalla normativa del testo unico ambientale, nel senso che *“l'art. 199, comma 5, del cod. ambiente, stabilendo che «il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente» persegue proprio tale scopo. Ad esso la disposizione regionale impugnata viceversa si sottrae, ricorrendo ad un divieto di localizzazione insensibile alla concomitante pianificazione regionale, oltre che frutto di una scelta lontana da ogni concreto apprezzamento in ordine alla conformazione del territorio marchigiano”*

La notizia è riportata anche sul sito del Consiglio Regionale Marche.

[https://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2113#art2](https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2113#art2)

Inviato il testo della sentenza con evidenziati i passi più importanti augurandoci che questo sia un primo passo verso l'apertura ad una politica di reale risposta ai fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti.